




SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO IN REGIME DI COVID-19

CONIUGAZIONE DELLA PRODUZIONE NORMATIVA CORONAVIRUS CON IL D.LGS. 81/08





Sommario

- INTRODUZIONE – RIFERIMENTI NORMATIVI CIVILISTICI E COSTITUZIONALI
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO CORONAVIRUS
- GLI OBBLIGHI DEI GARANTI DELLA SICUREZZA
- LO SMART-WORKING ED IL TELELAVORO
- IL COVID-19 E I RISCHI INTERFERENZIALI
- FASE 2 - PROCESSO DI RIAPERTURA



Riferimenti normativi Civilistici e Costituzionali

Art. 32 Costituzione

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti

Art. 41 Costituzione

L'iniziativa economica privata è libera [2082 ss. c.c.]. Non può svolgersi in contrasto con l' utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana [2087 c.c.].

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali (1).





Riferimenti normativi Civilistici e Costituzionali

Art. 13 Costituzione

La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria **e nei soli casi e modi previsti dalla legge.**

Art. 16 Costituzione

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, **salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.** Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Nota

In una lettura dinamica ed aggiornata della norma che il Governo ha voluto dare in una situazione pandemica, **la salute della comunità** prevale sul diritto inviolabile della libertà personale sancito dall'art. 13.






Riferimenti normativi Civilistici e Costituzionali

Art. 2087 Codice Civile

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

La sicurezza e la salute del lavoratore si coniuga sulle tre integrità:

- Integrità fisica (salute e sicurezza nel lavoro)
- Integrità morale (onore e decoro personale)
- Integrità psicologica (art. 28 D.lgs. 81/08 stress-lavoro correlato, mobbing, etc.)






Valutazione del rischio CORONAE VIRUS

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che **possono causare malattie da lievi a moderate**, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, *Middle East respiratory syndrome*) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, *Severe acute respiratory syndrome*). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie.

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, **possono evolversi** (fenomeno dello spill over o salto di specie) e **infettare l'uomo** per poi diffondersi nella popolazione. **Il covid-19 è un nuovo ceppo di coronavirus** che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo.




Coronavirus umani comuni

- 1 - 229E (coronavirus alpha)
- 2 - NL63 (coronavirus alpha)
- 3 - OC43 (coronavirus beta)
- 4 - HKU1 (coronavirus beta)

Altri coronavirus umani

- 5 - MERS-CoV (*Middle East respiratory syndrome*)
- 6 - SARS-CoV (*Severe acute respiratory syndrome*)
- 7 - SARS-CoV-2 (causa la COVID-19)



Valutazione del rischio CORONAE VIRUS

Interpretazioni Contraddittorie

Sia negli ambienti tecnici che in quelli dei medici del lavoro si sono delineate due posizioni diametralmente opposte, forse alimentate anche dallo Stato che si è di fatto surrogato ai Datori di Lavoro, avendo provveduto di fatto, attraverso i DPCM ad effettuare l'analisi di rischio per le aziende sul territorio nazionale.


1° Posizione

Il covid-19, non essendo un rischio aziendale, non vi è nessuna misura valutativa da effettuare ma occorre attenersi esclusivamente alle misure di prevenzione e protezione dettate dai D.M. e DPCM emanati dalla Presidenza del Consiglio



2° Posizione

Pur non essendo un rischio di filiera in quando «pandemico» il D.L. ha l'obbligo di pianificare le misure di prevenzione e protezione calandole nella realtà della sua azienda, con l'obbligo costante della verifica applicativa.



Valutazione del rischio CORONAE VIRUS

Salute

Art. 2, comma 1, lett. o) D.Lgs. n. 81/2008: “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità”.



Prevenzione

l’art. 2, comma 1, lett. n) D.Lgs. n. 81/2008: “il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno”.






Valutazione del rischio CORONAE VIRUS

Art. 17 (Obblighi non delegabili)

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) **la valutazione di tutti i rischi** con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.







Valutazione del rischio CORONAE VIRUS

Art.28

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
 - a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute **durante l'attività lavorativa**, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;





Valutazione del rischio CORONAE VIRUS

Estensione della valutazione del rischio

La valutazione acquisisce un significato molto più ampio dal momento che si estende non alla mera attività lavorativa interna, ma si amplia di ulteriori significati andando «oltre» le mura aziendali:

- Telelavoro
- Smart working
- Crowd workers (Uber, Blablacar, food delivery, etc.)
- Bikers





Valutazione del rischio CORONAE VIRUS

Puntualità della valutazione del rischio

Rischi per la sicurezza: rimodulazione degli ambienti e dei loro occupanti in relazione al distanziamento sociale.


Rischi per la salute: il coronaevirus è attualmente classificato con Agente Bio II, ed a meno che non trattiamo strutture sanitarie, egli **non appartiene sicuramente alle consuete filiere lavorative**, ma sicuramente impatta dalle misure igieniche ambientali a quelle personali, alla migliore gestione del microclima, nonché agli aspetti protettivi da adottare durante tutto il periodo lavorativo.

Rischi organizzativi: occorre rivisitare la gestione delle lavorazioni esternalizzate (art.26) come manutenzioni, fornitori, etc., con il rispetto, in primis, delle misure di distanziamento sociale.

CORONAVIRUS
Misure igienico-sanitarie

29 aprile 2020

- 1 lavarsi spesso le mani
Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani
- 2 evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
- 3 evitare abbracci e strette di mano
- 4 mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro
- 5 igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)
- 6 evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva
- 7 non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
- 8 coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce
- 9 non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
- 10 pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
- 11 usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate





Valutazione del rischio CORONAE VIRUS

Nell'art. 29, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, le ipotesi che danno origine a un obbligo di aggiornamento sono quattro:

- modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro che impattano sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
- evoluzione tecnologica che consenta una migliore prevenzione;
- verifica degli infortuni significativi (il contagio è assimilato ad infortunio);
- esiti della sorveglianza sanitaria

Matrice di valutazione del rischio

| | | | | | |
|-----------------|---|-----------|---|----|----|
| P - Probabilità | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 |
| | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 |
| | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | D - Danno | | | |

Tabella 3 Definizione degli interventi necessari

| | | |
|-------------------|---|-------------|
| $R < 8$ | azioni correttive indilazionabili | priorità P1 |
| $4 \leq R \leq 8$ | azioni correttive necessarie, da programmare con urgenza | priorità P2 |
| $2 \leq R \leq 3$ | azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine | priorità P3 |
| $R = 1$ | azioni migliorative da programmare, non richiedenti un intervento immediato | priorità P4 |



Valutazione del rischio CORONAE VIRUS

SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE


Valutazione del rischio biologico

Si evidenzia quanto scritto al Titolo X del D.lgs. 81/08 all'art. 266:

- Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici

N.B.: si parla genericamente di rischio esposizione senza specificare se l'attività lavorativa tratta specificatamente agenti biologici

Attualmente i ceppi Coronae sono classati BIO 2



| agente biologico del gruppo 1 | agente biologico del gruppo 2 | agente biologico del gruppo 3 | agente biologico del gruppo 4 |
|---|---|---|---|
| un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; | un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche | un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche | un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche |



Per i danni effettivi è corretto ritenere il SARS-CoV-2 BIO 3



Valutazione del rischio CORONAE VIRUS

Valutazione del rischio biologico


Pur non sussistendo l'obbligo della comunicazione alla ASL competente per territorio legato all'uso deliberato di agenti bio 2 e 3 (art. 269) ci aiuta quanto delineato dall'art. 271 comma 2 (valutazione del rischio):

- *Il D.L. applica i principi di buona prassi microbiologica ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure preventive e protettive ...adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.*



Misure preventive e protettive COVID-19

- Protezione vie respiratorie
- Protezioni mani (uso guanti monouso)
- Organizzazione del lavoro in funzione del distanziamento sociale
- Protocolli di igienizzazione delle superfici ed ambienti
- Ricorso al lavoro-agile
- Gestione degli appalti in azienda



Gli obblighi dei garanti della sicurezza

Il S.P.P. in prima linea contro il COVID-19

Le misure di prevenzione e protezione da adottare si suddividono in:

- **Tipizzate** (*nominate*) derivanti da specifici obblighi imposti da quadri normativi
- **Atipiche** (*innominate*) derivanti dall'art. 2087 C.C.tutela della salute e sicurezza del lavoratore

Entrambe accomunate da uno specifico concetto giuridico:

«principio della massima sicurezza tecnologicamente fattibile»

I soggetti chiamati a garantire la tutela dei lavoratori sono in primis **l'RSPP** e il **Medico Competente**, che del sapere scientifico e tecnologico sono istituzionalmente portatori.

E' comunque ovvio che il ruolo primario spetta al Datore di Lavoro





Gli obblighi dei garanti della sicurezza

Le misure TIPICHE : *Formazione ed Informazione*

L'art. 20, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 prevede, infatti, che **“ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni”**.

In tempi di coronavirus: “avviene la trasformazione del lavoratore da semplice creditore di sicurezza nei confronti del datore di lavoro a suo **compartecipe nell'applicazione del dovere di fare sicurezza**, nel senso che il lavoratore diventa garante “

Azioni del Lavoratore

- Comunicare il transito in zone rosse e/o eventuali contatti con persone da lì provenienti (1° fase del contagio)
- Comunicare eventuali stati febbrili oltre i 37,5 C°
- Comunicare il contagio di un familiare
- Comunicare il proprio stato di salute alla ASL competente per territorio o al proprio Medico Curante e comunicare i risultati al D.L.





Gli obblighi dei garanti della sicurezza

Le misure TIPICHE : *Vigilanza*

Cosa controllare ? (art.15 D.lgs. 81/08)

- l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, **la loro riduzione al minimo** in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- **la limitazione al minimo del numero dei lavoratori** che sono, o che possono essere, esposti al rischio (DPCM 08.03.2020);
- **la priorità delle misure di protezione collettiva** rispetto alle misure di protezione individuale (mascherine chirurgiche);
- il **controllo sanitario** dei lavoratori;
- **l'allontanamento del lavoratore** dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona (37,5 °C temp. corporea) e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;



Le misure TIPICHE : *Vigilanza*

Cosa controllare ? (art.18 D.lgs. 81/08)

- fornire ai lavoratori i necessari e **idonei dispositivi di protezione individuale**, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- **richiedere l'osservanza** da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;



Gli obblighi dei garanti della sicurezza

Le misure ATIPICHE: Igienizzazione dei luoghi di lavoro

| Dove effettuare la pulizia | Quali prodotti utilizzare | DPI da utilizzare | Note aggiuntive |
|--|--|--|--|
| Pavimenti aule, uffici, spazi comuni | Prodotti a base di ipoclorito di sodio o Sali quaternari di ammonio | <ul style="list-style-type: none"> Scarpe antinfortunistiche basse a puntale rinforzato Indumenti protettivi (pantalone maglia e pile) Guanti in PVC pesante Guanti in nitrile Mascherina monouso di tipo chirurgico o al limite FFP2 con valvola (se operante senza persone) Occhiali protettivi classe 1 Copricapo protettivo (eventualmente) | Eventuale utilizzo di lavapavimenti |
| Pavimenti laboratori | Prodotti a base di ipoclorito di sodio (prodotti industriali a diluizione) o Sali quaternari di ammonio | idem | Effettuato solo a mano e con bastoni dielettrici per evitare eventuali elettrocuzioni con multiprese a terra |
| Servizi igienici | Prodotti a base di ipoclorito di sodio (prodotti industriali a diluizione) Disincrostanti e anticalcare a base di acido muriatico/acetico | idem | |
| Superfici vetrate | Tensioattivi non ionici | idem | |
| Superfici arredi come banchi, scrivanie, porte interne (in laminato) maniglie porte | Prodotti a base alcoolica (etanolo) a rapida evaporazione | idem | |
| Laboratori specifici | Sgrassanti o prodotti alcoolici compatibili con le attrezzature | idem | Leggere libretto d'uso e manutenzione |



Gli obblighi dei garanti della sicurezza

Le misure ATIPICHE: Igienizzazione dei luoghi di lavoro

Io sottoscritto, titolare dell'azienda, con sede in, esecutrice del contratto N°

del per conto dell'Azienda

DICHIARA

Di aver provveduto, con la propria azienda, in data alla seguente azione:

PULIZIA :insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporcio visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico...) da qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario ecc. mediante rimozione manuale o meccanica dello sporco anche - eventualmente - con acqua e/o sostanze detergenti (deterzione).

SANIFICAZIONE : intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente contaminante che con le comuni pulizie non si riescono a rimuovere. La sanificazione viene effettuata con prodotti chimici detergenti (deterzione) per riportare il carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli ambienti interessati. La **sanificazione** deve comunque essere preceduta dalla pulizia.

DISINFEZIONE : applicazione di agenti disinfettanti (azione chimica) in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. La **disinfezione** deve essere preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia. La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni.

L'azione evidenziata è stata effettuata, in ottemperanza al contratto di cui sopra, nei seguenti ambienti/locali/spazi/mezzi:

Parti comuni condominiali

Uffici

Spazi esterni/parti comuni aziendali

Imbarcazioni (interni)

Superfici varie (tavoli, scaffali, sedie, arredi in genere)

Altro

..... li

Timbro e Firma





Gli obblighi dei garanti della sicurezza

Le misure TIPICHE : *Sorveglianza Sanitaria*

La sorveglianza gioca un ruolo determinante in tutti quei casi che possono correlarsi al coronavirus, in particolare:

- Individuazione del personale affetto da patologie specifiche pregresse che possono essere **dichiarati inidonei** alla frequentazione dei luoghi di lavoro in occasione proprio del covid-19 (segnalazione del MC al DL dei casi da non richiamare al lavoro convenzionale nella FASE 2)
- Segnalazione dei dipendenti al M.C., ai sensi dell'art.41 comma 2 lettera C, di insorgenze patologiche (magari legate anche alla contrazione del virus), supportata da certificazione del medico curante. In questo caso il M.C. segnalerà al D.L. di prorare il lavoratore in smart-working, a tutela della salute di quest'ultimo.
- L'età del personale esposto e le dipendenti in stato interessante o in allattamento Voglio ricordare quanto riportato dall'art. 28 in merito alla valutazione del rischio che deve prendere in considerazione **genere, età e provenienza**






Gli obblighi dei garanti della sicurezza

Le misure TIPICHE : Adozione dei *D.P.C.* e *D.P.I.*

Art. 74 Si intende per **dispositivo di protezione individuale** qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo





Gli obblighi dei garanti della sicurezza

Cosa disporre all'esterno dell'azienda ?

| Contesto | Quadro normativo da seguire | D.P.I. o Misure protettive da adottare | Note |
|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Spazi chiusi pubblici e privati aperti al pubblico | <ul style="list-style-type: none">• DPCM 08.03.2020• Ord. R.T. N° 26 del 06.04.2020• Disposizioni interne | <ul style="list-style-type: none">• Mascherina• Guanti monouso | <ul style="list-style-type: none">• Autocertificazione legittimante |
| <ul style="list-style-type: none">• Spazi aperti pubblici e privati aperti al pubblico | <ul style="list-style-type: none">• DPCM 08.03.2020• Ord. R.T. N° 26 del 06.04.2020 | <ul style="list-style-type: none">• Mascherina• Distanza sociale | <ul style="list-style-type: none">• Autocertificazione legittimante |



Gli obblighi dei garanti della sicurezza

Cosa disporre all'interno dell'azienda ?

| Contesto | Quadro normativo da osservare | D.P.I. e/o misure protettive da adottare | Note |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Accesso al luogo di lavoro (tragitto casa-lavoro) | <ul style="list-style-type: none">• DPCM 08.03.2020• Ord. R.T. N° 26 del 06.04.2020 | <ul style="list-style-type: none">• Mascherina• Distanza sociale | <ul style="list-style-type: none">• Autocertificazione legittimante |
| <ul style="list-style-type: none">• Frequentazione luogo di lavoro | <ul style="list-style-type: none">• DVR Covid-19 aziendale• Ordini di servizio, procedure interne | <ul style="list-style-type: none">• Mascherina• Distanza sociale• Guanti monouso• Gel igienizzante | <ul style="list-style-type: none">• Se operanti in solitudine nel proprio ufficio nessuna protezione• Se operanti in altri spazi in copresenza = protezioni + distanziamento sociale |
| <ul style="list-style-type: none">• Ritorno all'abituale dimora (tragitto lavoro-casa) | <ul style="list-style-type: none">• DPCM 08.03.2020• Ord. R.T. N° 26 del 06.04.2020• Ordini di servizio, procedure interne | <ul style="list-style-type: none">• Consegna di 2 paia di guanti e di 2 mascherine per l'accesso al lavoro del giorno successivo | <ul style="list-style-type: none">• Autocertificazione legittimante |



Lo Smart-Working ed il Telelavoro

Recepimento in Italia dell'Accordo-quadro
europeo
del 16 luglio 2002
TELELAVORO

Svolgimento del **telelavoro**

- telelavoro subordinato svolto regolarmente presso l'abitazione del dipendente (telelavoro a casa);
- telelavoro svolto regolarmente in altra sede, definita dal datore di lavoro, sempre che la stessa - non costituisca normale luogo di lavoro e quindi - non sia nella disponibilità del datore di lavoro ma consenta a questi l'esercizio del potere direttivo, di indirizzo e di controllo (telelavoro remotizzato).

Legge 12 novembre 2011, n. 183
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2012)

Art. 22. Apprendistato, contratto di inserimento donne, part-time, **telelavoro, incentivi fiscali e contributivi**

Comma 5.

Sono introdotte le seguenti misure di incentivazione del telelavoro:

a) al fine di facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso il ricorso allo strumento del telelavoro

b) al fine di facilitare l'inserimento dei lavoratori disabili mediante il telelavoro

d) al fine di facilitare il reinserimento dei lavoratori in mobilità, ... sono comprese anche le ipotesi di attività lavorative svolte in forma di telelavoro, anche reversibile.



Lo Smart-Working ed il Telelavoro

L. 22 maggio 2017, n. 81 (1). Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Art.18. Lavoro agile

1. Le disposizioni del presente capo, ***allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro***, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e ***senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro***, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, ***in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale***, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. ***Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza*** e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 22. Sicurezza sul lavoro

1. Il datore di lavoro **garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore** che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, **un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici** connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. **Il lavoratore è tenuto a cooperare** all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.



Lo Smart-Working ed il Telelavoro

| Attività | Parti comuni | Differenze | Strumenti adottati |
|--|---|---|---|
| Lavoro Agile | <ul style="list-style-type: none">• Volontarietà di entrambe le parti a ricorrere allo strumento diverso dal lavoro svolto in azienda• parità di trattamento economico e normativo tra chi lavora in modalità agile e chi in azienda• Copertura assicurativa del lavoratore | <ul style="list-style-type: none">• la responsabilità del D.L. sulla sicurezza del lavoratore• controllo del D.L. sulla prestazione resa• l'obbligo del D.L. di fornire informativa scritta sui rischi generali e specifici connessi alla modalità del lavoro agile | <ul style="list-style-type: none">• PC, Tablet, Smartfone |
| <ul style="list-style-type: none">• Telelavoro | | | <ul style="list-style-type: none">• Postazione fissa di VDT |



Lo Smart-Working ed il Telelavoro

| Attività | Parti comuni | Differenze | Strumenti adottati |
|-------------------|--|---|---|
| Telelavoro | <ul style="list-style-type: none">• Volontarietà di entrambe le parti a ricorrere allo strumento diverso dal lavoro svolto in azienda• parità di trattamento economico e normativo tra chi lavora in modalità telelavoro e chi opera in azienda• Copertura assicurativa del lavoratore | <ul style="list-style-type: none">• Scelta della postazione fissa al di fuori dell'azienda (indicazione del lavoratore)• Orario rigido lavorativo del tutto simile a quello svolto in azienda• l'obbligo del D.L. di verificare la postazione VDT• Obbligo di fornitura dei componenti VDT (software ed hardware) e degli eventuali arredi | <ul style="list-style-type: none">• Postazione fissa PC (hardware, software, scrivania, sedia, periferiche, connessione internet) |



Lo Smart-Working ed il Telelavoro

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NEL LAVORO AGILE

- Fornire l'informazione ai lavoratori in lavoro agile evidenziando dove eseguire l'attività lavorativa e sotto quali presupposti di sicurezza (descrizione sommaria dell'organizzazione della postazione lavorativa)
- Aver provveduto preventivamente alla formazione ed informazione di cui all'art. 36 e 37
- Aver provveduto preventivamente all'attuazione della sorveglianza sanitaria (rischio VDT)

In tutto questo resta il **grosso limite** dell'impossibilità del D.L. di verificare i luoghi e l'articolazione delle postazioni di lavoro utilizzate dai propri dipendenti; ne deriva pertanto la limitazione nella valutazione dei rischi (tutti)





Il Covid-19 ed i rischi interferenziali

Sicurezza nei contratti intraziendali

L'art.26 del D.lgs. 81/08 evidenzia quali sono i punti da affrontare nella gestione delle contrattualità intraziendali:

1. verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo;
2. dettagliate informazioni all'impresa appaltatrice sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
3. cooperazione;
4. coordinamento;
5. elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali contenente le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze).

Interferenza nel periodo COVID-19

- Coordinamento tra i vari SPP nel condividere le procedure di contenimento e di distanziamento sociale;
- Attribuzione dei DPI e/o DPC nelle fasi lavorative prossime a quelle tipiche dell'azienda ospitante;
- Sospensione e/o rimodulazione delle attività a più alto rischio
- Aggiornamento del DUVRI





Le misure anticovid nella fase 2

Ordinanza Regione Toscana N° 33 del 13.04.2020

Ordinanza Regione Toscana N° 33 del 13.04.2020

SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

QUADERNI DELLA SICUREZZA

1. obbligo prima della riapertura dell'attività di effettuare sanificazione straordinaria dei locali, compresi gli impianti di aerazione, laddove presenti.

2. il divieto di recarsi sul posto di lavoro e l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi quotidianamente, all'inizio del turno di lavoro, il rispetto della presente disposizione, anche mediante autocertificazione da parte del dipendente.

3. lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa è preferibile che avvenga individualmente, evitando contatti con altre persone. Laddove non fosse possibile, quando si utilizzano mezzi pubblici o mezzi privati, auto con massimo due persone, è fatto obbligo da parte del datore di lavoro di fornire al lavoratore mascherine e guanti monouso.

4. l'obbligo alla frequente e minuziosa pulizia delle mani, ad indossare guanti monouso e mascherine in tutte le possibili fasi lavorative. Il datore di lavoro fornisce ai propri dipendenti idonei mezzi detergenti per le mani, mascherine protettive e guanti monouso.

5. l'obbligo al rispetto di una distanza di sicurezza di almeno 1,8 m dagli altri lavoratori.

6. per quanto possibile, posizionare pannelli di separazione tra i lavoratori e l'utenza.

7. l'obbligo per il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, di informare tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliant informativi.



Regione Toscana



Le misure anticovid nella fase 2

Ordinanza Regione Toscana N° 33 del 13.04.2020

8. l'obbligo di prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell'utenza, in modo tale che all'interno sia sempre garantita la distanza interpersonale di almeno 1,8 metri; l'accesso all'interno è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

9. l'accesso è consentito solo a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca, e dopo sanificazione delle mani e aver indossato guanti monouso. A tale scopo all'ingresso del negozio saranno posizionati dispenser con liquido per la disinfezione delle mani e guanti monouso.

10. l'obbligo di fornire informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata e di avvertire la clientela, con idonei cartelli all'ingresso, della necessità di rispetto della distanza interpersonale di almeno 1,8 m.

Ordinanza Regione Toscana N° 33 del 13.04.2020

11. l'obbligo di garantire la pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura e di assicurare un'adeguata aerazione naturale e ricambio d'aria.

La riapertura è possibile solo se è garantito il rispetto delle suddette misure.





Le misure anticovid nella fase 2

Ulteriori Specifiche introdotte con Ordinanza Regione Toscana N° 38 del 18.04.2020

- Si evidenzia, a differenza dei primi pronunciamenti normativi di almeno 1 ciclo di pulizia giornaliera
- L'obbligo della comunicazione a protocolloanticontagio@regione.toscana.it
- Chiarimenti sull'utilizzo dei DPI
- Chiarimenti sull'accoglienza dell'utenza nel rispetto del 1,80 m. di distanziamento sociale

Ulteriori Specifiche introdotte con Ordinanza Regione Toscana N° 39 del 19.04.2020

- Introduzione dei test rapidi sierologici da effettuare al personale (su base volontaria)

DOCUMENTI FONDAMENTALI PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITA' IN FASE 2

- DVR COVID-19 FASE 2
- PROCEDURA IGIENIZZAZIONE
- REGISTRO IGIENIZZAZIONE
- DICHIARAZIONE STATO DI SALUTE PER ACCESSO STRUTTURA
- EVENTUALE AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO SANITARIO
- SCELTA DEI DPI IN BASE ALLE ATTIVITA' AZIENDALI
- INFORMAZIONE E FORMAZIONE A DIPENDENTI ED UTENTI



Regione Toscana



Le misure anticovid nella fase 2


TEST SIEROLOGICI O TAMPONE ?

I TEST sierologici sono di due tipi:

- Il primo TEST rileva gli **IgM** ovvero i primi anticorpi che l'organismo produce all'inizio dell'infezione (si rilevano dopo 5-7 gg. dal contagio e scompaiono dopo 2 settimane); **il TEST rileva la recente infezione** (asintomatico se senza febbre)
- Il secondo TEST rileva la presenza di anticorpi **IgG** che di fatto comunicano l'avvenuta immunizzazione del soggetto ovvero ; **il TEST rileva la scomparsa dell'infezione** ...in questo caso il tampone è negativo però questo non serve più in quanto non è funzionale all'isolamento del soggetto



La validità del test è legato alla metodica QUANTITATIVA ovvero la conta degli anticorpi nei soggetti immuni Questa è sfida in termini di affidabilità.



Le misure anticovid nella fase 2

TEST SIEROLOGICI O TAMPONE ?

Il Tampone oro-faringeo :

Questo test viene effettuato in quei soggetti che presentano sintomi riconducibili all'influenza come:

- tosse;
- starnuti;
- naso che cola;
- difficoltà respiratorie;
- temperatura corporea di oltre 37.5°C.

Oltre a questo, il paziente deve aver avuto, nelle 2 settimane precedenti, contatti con persone positive al virus superiori ai 14 minuti.

Tramite prelievo delle secrezioni dalla bocca e dal naso con appositi bastoncini il tutto viene inviato in laboratorio per il processo di **Reazione a Catena della Polimerasi (Prc)** che consente l'amplificazione dei microrganismi virali e l'individuazione di casi positivi da presenza di patogeni





SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

Le procedure anticovid in S.N.S.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione congiuntamente al Gruppo Emergenza Coronavirus ha elaborato le procedure per la riapertura/continuazione alla frequentazione delle strutture SNS.

QUADERNI DELLA SICUREZZA

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

DISCIPLINARE DI COMPORTAMENTO PER ALLIEVI RESIDENTI NEI COLLEGI FAEDO, FERMI E TIMPANO DELLA SNS

Ver 01 – 25 marzo 2020



| SCUOLA NORMALE SUPERIORE | NOMINATIVO | FIRMA |
|--------------------------|----------------------|-------|
| Direttore | Prof. LUIGI AMBROSIO | |

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE PER IL RIENTRO LAVORATIVO IN FUNZIONE DEL CONTENIMENTO DEL COVID-19 (FASE 2)

Ver 00 – 27 aprile 2020



| SCUOLA NORMALE SUPERIORE | NOMINATIVO | FIRMA |
|---|---|-------|
| Datore di lavoro | PROF. LUIGI AMBROSIO | |
| Responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) | ING. EUGENIO LUCCHESINI | |
| Medico competente | DOTT.SSA FRANCESCA MESSA | |
| Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) | PROF. FRANCESCO CARDARELLI PROF. FRANCO LIGABUE DOTT.SSA MONIA MANESCALCHI DOTT.SSA DANIELA CONFORTI | |

1

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

SCUOLA NORMALE SUPERIORE

LINEE GUIDA PER IL SERVIZIO DI PRESTITO E RESITUZIONE LIBRI

Ver 01 – 07 aprile 2020



| RUOLO | NOME E COGNOME | FIRMA |
|--------------------------------|-------------------------|-------|
| DATORE DI LAVORO | Prof. LUIGI AMBROSIO | |
| RESPONSABILE CENTRO BIBLIOTECA | Dott. ENRICO MARTELLINI | |



Le procedure anticovid in S.N.S.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione congiuntamente al Gruppo Emergenza Coronavirus ha elaborato le procedure per la riapertura/continuazione alla frequentazione delle strutture SNS.

 **SCUOLA NORMALE SUPERIORE**
LINEE GUIDA PER IL CONTENIMENTO DEL COVID – LABORATORIO NEST
Ver 03 – 27 aprile 2020



| ENTE | Ruolo e nome | FIRMA |
|------|--|-------|
| SNS | Eugenio Lucchesini, RSPP | |
| SNS | Luigi Ambrosio, Direttore e datore di lavoro | |
| SNS | Luigi Rolandi, Direttore e dirigente | |
| SNS | RLS | |

1

 **SCUOLA NORMALE SUPERIORE**
PROCEDURE PER IL RIPRISTINO DELLE ATTIVITA' CANTIERISTICHE E MANUTENTIVE IN FUNZIONE DELLE MISURE ANTICONTAGIO
Ver 00 – 29 aprile 2020



| SCUOLA NORMALE SUPERIORE | NOMINATIVO | FIRMA |
|---|---|-------|
| Datore di lavoro | PROF. LUIGI AMBROSIO | |
| Responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP) | ING. EUGENIO LUCCHESINI | |
| Medico competente | DOTT.SSA FRANCESCA MESSA | |
| Representanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) | PROF. FRANCESCO CARDARELLI PROF. FRANCO LIGABUE DOTT.SSA MONIA MANESCALCHI DOTT.SSA DANIELA CONFORTI | |


1



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

QUADERNI DELLA SICUREZZA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



eugenio.lucchesini@sns.it

spp@sns.it

emergenzacoronavirus@sns.it

info@studioeugeniolucchesini.com